

COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

REGOLAMENTO COMUNALE SUI
DIRITTO DEGLI ANIMALI

**Approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 28.09.2001 esecutiva
il 10.10.2001**

Ripubblicata all'Albo Pretorio dal 19.10.2001 al 03.11.2001

Divenuto Esecutivo il 03.11.2001

Cantagallo, li 06.11.2001



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

INDICE

Titolo I – I PRINCIPI

- Art. 1 Profili Istituzionali
- Art. 2 Valori etici e culturali
- Art. 3 Competenze del Sindaco
- Art. 4 Diritti degli animali

Titolo II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Ambito di applicazione
- Art. 7 Esclusioni

Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 Detenzioni di Animali
- Art. 9 Maltrattamento di Animali
- Art.10 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art.11 Abbandono di Animali
- Art.12 Avvelenamento di Animali
- Art.13 Attraversamento di Animali: cartellonistica
- Art.14 Accesso degli Animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art.15 Divieto di offrire animali in premio, vincita
- Art.16 Esposizioni di Animali
- Art.16/bis Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo degli animali

Titolo IV – CANI

- Art.17 Attività motoria e rapporti sociali
- Art.18 Divieto di detenzione a catena
- Art.19 Dimensioni dei recinti
- Art.20 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art.21 Aree e percorsi destinati ai cani
- Art.22 Accesso negli esercizi pubblici
- Art.23 Obbligo della raccolta degli escrementi

Titolo V – GATTI

- Art.24 Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art.25 Proprietà dei gatti liberi
- Art.26 Compiti dell'Azienda Sanitaria
- Art.27 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e
- Art.28 Colonie Feline
- Art.29 Alimentazione dei gatti

Titolo VI – VOLATILI

Art.30 Detenzione di volatili

Art.31 Dimensioni delle gabbie

Titolo VII – ANIMALI ACQUATICI

Art.32 Detenzione di specie animale acquatiche

Art.33 Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.34 Sanzioni

Art.35 Vigilanza

Art.36 Incompatibilità ed abrogazione di norme

REGOLAMENTO COMUNALE SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1- Profili istituzionali

1. Il Comune di Cantagallo, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune di Cantagallo, condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15.10.98 in occasione dell'anno internazionale dell'ambiente. Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Il Comune di Cantagallo, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art.2-Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Cantagallo, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Cantagallo, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Cantagallo, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

4. Il Comune di Cantagallo promuove l'amicizia fra i bambini e gli animali. Infatti per i bambini l'animale rappresenta un vero amico: stimola il bambino all'attività lo incoraggia ad interagire con esso, sa dare affetto. L'animale promuove nel bambino lo sviluppo del senso di responsabilità e del dovere, introduce all'insegnamento degli eventi critici della vita,

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Diritti degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 28/91 ed alla L.R.43/95, come modificata dalla L.R. 90/1998, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
5. Ad un ufficio del Comune è attribuita la gestione dei Diritti degli animali; dovrà vigilare sulla attuazione del presente regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L.14 agosto 1991 n°281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art.826 del Codice Civile e dagli artt.1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n°157.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Cantagallo.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art. 5.

Art. 7 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione praticata dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza dalle legislazioni vigenti;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al disopra dovrà essere disposta una adeguata e idonea schermatura; non dovrà infine essere umida, nè posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Art. 9 – Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere: durante il periodo di permanenza dovranno potere utilizzare idoneo ricovero adeguato alle dimensioni dell'animale, coibentato ed impermeabilizzato, chiuso su tre lati. L'animale dovrà avere costantemente acqua da bere. E' vietato isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

6. E' vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisica in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato in tutto il territorio comunale utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali o di qualsiasi altro tipo.
8. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei, gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore.
12. E' vietato addestrare animali a scopo di aggressività.

Art. 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 – Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati delle leggi vigenti.

Art. 12 – Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguiti con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione e/o alle Forze dell'Ordine, e/o ad altri Enti preposti e/o Associazioni animaliste, tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 13 – Attraversamento di animali: cartellonistica

1. Nei punti delle sede stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 14 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Cantagallo, secondo la carta della mobilità redatta dal gestore del trasporto pubblico.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico sui taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani sono ammessi al trasporto.

6. Il conducente di trasporto pubblico su taxi è esonerato da trasportare animali in caso di documentate esigenze di salute personale.

Art. 15 – Divieto di offrire animali in premio, vincita

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi anche se in omaggio.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengano alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 16 – Esposizioni di animali

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi ed alle attività commerciali ambulanti di esporre al pubblico, per più di venti giorni, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno degli esercizi commerciali fissi e occasionali per il tempo consentito, dovranno sempre essere riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provvisti di acqua e cibo.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi 2 e 1 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
4. E' fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro di carico e di scarico degli animali in vendita.

Art. 16 bis – Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo degli animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contenga, in maniera parziale oppure totale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie selvatiche che domestiche.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre alla

applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Titolo IV – CANI

Art. 17 Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono potere effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono potere effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 20.
4. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre accompagnati dal loro proprietario o da altro detentore.

Art. 18 – Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri ad scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.

Art. 19 – Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 20 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini e parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possono determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine

siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto

4. In ogni caso è fatto obbligo l'utilizzo della museruola per i cani di grossa taglia nelle zone affollate.

Art. 21 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani,
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 22 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Cantagallo salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo sia usando guinzaglio che museruola, avendo oltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongono appositi e adeguati spazi di accoglienza, attrezzati per la custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dello esercizio stesso.

Art. 23 - Obbligo della raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi su suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Titolo V – GATTI

Art.24 – Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà. Di solito insieme ad altri gatti.
2. Per “colonia felina” si intende un numero di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura o del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaio” o “gattaia”.

Art. 25 – Proprietà dei gatti liberi.

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 26 – Compiti della Azienda Sanitaria.

1. L’Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi per la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e
3. Alla cura dei gatti ospiti delle colonie feline provvede il Comune attraverso una apposita convenzione da stipulare in via prioritaria con gli altri Comuni della Provincia, con l’Azienda Sanitaria, con l’Ordine dei Veterinari, o con le Associazioni di volontariato.

Art. 27 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaio/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti delle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.
3. L’accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
4. Gattaia/o : il cittadino che si occupa volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza di uno o più gruppi di gatti che vivono in libertà.

5. Gattaia/o qualificata: gattaia/o che partecipa ad un corso di formazione della durata di otto ore organizzato dal Comune
6. Patentino di gattaia/o qualificata: il Sindaco rilascia un patentino alla gattaia/o qualificata. Il patentino viene sospeso o ritirato qualora il comportamento della gattaia/o sia in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 28 – Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Cantagallo che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art:638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia a riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possano essere spostati dai loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria di concerto con il Comune di Cantagallo.

Art. 29 – Alimentazione dei gatti

1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di esuberanti alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Titolo VI – VOLATILI

Art. 30 – Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli

Art. 31 – Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura di apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Titolo VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 32 – Detenzione di specie animale acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a trenta litri di acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente .
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.34 - Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8,9,10,11,12,19,20,(comma 1),17,18,31, (comma 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.333.000 (Euro 171,98) a £. 1.000.000 (Euro 516,45).
 - b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 (comma 2) 32 e 34, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 250.000 (Euro 129,11) a £. 750.000 (Euro 387,34).
 - c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 14,15,16,e 23 (comma 1) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 150.000 (Euro 77,46) a £. 450.000 (Euro 232,40).
 - d) Per l'inosservanza agli articoli 23 (comma 2) 24, 28 (comma 2) 30 (comma 2) 31 (comma 1) e 33, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 25.000 (Euro 12,91) a £. 75.000 (Euro 38,73).
 - e) Per l'inosservanza di cui all'articolo 21 comma 2 è prevista una sanzione amministrativa di £. 75.000.
2. I proventi delle multe, come prevede la Legge Regionale n.90/98, confluiranno in apposito capitolo del Bilancio e serviranno esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali da affezione.

Art. 35 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie, la polizia provinciale.

Art. 36 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.